

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA – NAPOLI**

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso nrg. 2680/21

Nell'interesse del dott. **Simone Esposito** nato a Napoli il 04.02.1992, (c.f. SPSSMN92B04F839M), rapp.to e difeso, giusta procura su foglio separato dal presente atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f.: FRRRCR92A11F839U) e con lui elett.te dom.to presso l'indirizzo pec avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al Viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081/663383

Contro

Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t.;

Giunta Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione Esaminatrice del concorso pubblico a 416 posti di categoria C, posizione economica C1 in persona del legale rapp.te p.t.;

nonché nei confronti di:

Eugenio Mucio domiciliata presso l'indirizzo PEC eumucio@pec.it

Serena Ghidelli domiciliata presso l'indirizzo PEC sghidelli@pec.degilegal.com

per l'annullamento con i presenti motivi aggiunti, previa adozione di misure cautelari:

a) della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 416 posti categoria C, posizione economica C1, di cui n. 83 riservati al personale della Giunta della Regione Campania, da assegnare presso i centri per l'impiego della Regione Campania, **relativa ai 316 posti banditi per il ruolo di “Istruttore policy regionali – Centri per l'impiego” (codice C-IPC)**, pubblicata in data 13/10/2021 rettificata in data 14/10/2021, nella parte in cui il ricorrente risulta ammesso con riserva;

b) del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 81 del 13/10/2021, con il quale è stata approvata la graduatoria sub a), nella parte in cui nomina il ricorrente vincitore di concorso con riserva, nonché nella parte in cui rinvia l'assunzione del ricorrente all'esito delle decisioni del Giudice amministrativo, ove favorevoli agli stessi;

c) per quanto di ragione, del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 84 del 14/10/2021 di rettifica della graduatoria definitiva di merito indicata sub a);

d) per quanto di ragione, dell'elenco degli esiti della prova orale relativa al concorso sub a), alla quale il ricorrente è stato ammesso con riserva;

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

FATTO

Il ricorrente partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 416 posti categoria C, posizione economica C1, di cui n. 83 riservati al personale della Giunta della Regione Campania, da assegnare presso i centri per l'impiego della Regione Campania.

Nello specifico, i 416 posti venivano suddivisi per i seguenti profili:

- n. 316 posti di "Istruttore policy regionali – Centri per l'impiego" (codice C-IPC), di cui n. 63 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;
- n. 100 posti di "Istruttore Sistemi informativi e tecnologie" (codice C-IST), di cui n. 20 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania;

Il dott. Esposito concorreva per il ruolo di "Istruttore policy regionali – Centri per l'impiego".

Lo svolgimento del concorso prevedeva l'espletamento di tre prove, oltre che di una fase di valutazione titoli, nel dettaglio:

- una prova preselettiva consistente in un test composto da quesiti a risposta multipla (**successivamente soppressa a seguito di modifica del bando da parte dell'Ente**);
- una prova scritta (fino a 30 punti attribuibili con **sufficienza fissata a 21/30**) volta alla verifica delle conoscenze teoriche relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale, consistente nella somministrazione di una batteria, **diversa per ogni candidato**, di 60 quesiti a

risposta multipla;

- una prova orale (fino a 30 punti attribuibili con sufficienza fissata a 21/30);
- fase di valutazione dei titoli preliminare alla pubblicazione della graduatoria definitiva di merito (fino a 20 punti attribuibili).

Rispetto alla prova scritta è opportuno precisare anche **le modalità previste dal bando per l'attribuzione dei punteggi per ciascuna risposta:**

- per ogni risposta esatta veniva prevista l'attribuzione di un punteggio positivo di 0,50 punti;
- per ogni risposta errata veniva prevista l'attribuzione di un punteggio negativo di 0,15 punti;
- per le risposte omesse non veniva prevista l'attribuzione di punteggio;

In data 07/10/2020, il ricorrente sosteneva la prova scritta nel corso della quale gli veniva somministrata la batteria di quesiti identificata con il **codice personale 285625**.

In data 15/04/2021, l'Amministrazione, dopo aver proceduto con le operazioni di "riconciliazione" delle prove con le identità dei singoli candidati, comunicava ai partecipanti, compreso il ricorrente, l'esito della prova scritta ed il relativo punteggio, rendendo visionabile sul profilo personale anche l'elaborato.

Sicché, il dott. Esposito veniva a conoscenza del punteggio conseguito pari a **19,75**, che per soli 1,25 punti non gli consentiva il superamento della prova (sufficienza fissata a 21) e, quindi, di accedere alla prova orale del concorso in parola.

È opportuno fin da subito precisare che l'esclusione del dott. Esposito dalla procedura selettiva è diretta conseguenza del tenore di 4 quesiti, precisamente i quesiti nn. 18 – 23 – 24 – 59 del test somministrato al ricorrente.

Ebbene, tali quesiti non rispecchiano i criteri di legittimità previsti dalla giurisprudenza amministrativa.

Infatti, alcuni di questi rispettano il criterio dell'univocità della risposta esatta mentre, per altri, la formulazione è errata o il quesito non rispetta il limite oggettivo delle materie oggetto di prova previste dal bando.

In data **14/06/2021**, la Regione **provvedeva alla pubblicazione degli esiti definitivi**

della prova scritta e del calendario della prova orale.

Ebbene, all'esito di verifiche sulla correttezza dei quesiti somministrati, l'Amministrazione rettificava il primo punteggio attribuito al ricorrente e, **in via definitiva, assegnava 20,40 punti per la prova scritta, di soli 0,60 punti inferiore alla sufficienza minima fissata a 21.**

In altre parole la Regione, riconoscendo la presenza di quesiti ambigui nel questionario somministrato al ricorrente **provvedeva alla rettifica del punteggio che da 19,75 veniva aumentato a 20,40**, senza però indicare quali quesiti fossero stati oggetto di autotutela.

Sicché, il dott. Esposito impugnava la valutazione d'insufficienza dinanzi codesto on.le TAR chiedendone l'annullamento, previa adozione di misure cautelari.

All'esito della camera di consiglio del 6 luglio 2021, codesto on.le Collegio accoglieva l'istanza cautelare e, con ordinanza n. 1260/2021, disponeva l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale del concorso per cui è causa.

In data 30/07/2021, il ricorrente sosteneva la prova orale, che superava brillantemente ottenendo il punteggio di 29/30.

Da ultimo, in data 13/10/2021, la Regione Campania provvedeva alla pubblicazione della graduatoria definitiva di merito del concorso in questione relativa al profilo professionale "Istruttore policy regionali – Centri per l'impiego" (codice C-IPC), di interesse del ricorrente, ove il dott. Esposito risultava ammesso con riserva e collocato in 183° posizione con il punteggio di 55,40.

In pari data, la Regione pubblicava il decreto di approvazione della suddetta graduatoria – D.D. della Giunta Regionale della Campania n. 81 del 13/10/2021 – ove il ricorrente veniva dichiarato vincitore di concorso con riserva all'esito del presente giudizio, con il medesimo provvedimento l'Amministrazione rinviava la sua assunzione in servizio all'esito del ricorso.

In data 14/10/2021, la Regione Campania, con D.D. n. 84 del 14/10/2021, rettificava la graduatoria definitiva, applicando la riserva prevista dall'art. 1, comma 3, del Bando di concorso.

Orbene, la suddetta graduatoria definitiva ed il Decreto Dirigenziale di approvazione

della stessa, risultano afflitti da illegittimità derivata laddove ammettono e dichiarano vincitore il ricorrente con riserva ed, altresì, risultano illegittimi e meritevoli di annullamento, previa adozione di misure cautelari, nella parte in cui procrastinano la sua assunzione all'esito del presente giudizio, per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE ART. 11 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA N. 1260/2021, SEZ. III TAR CAMPANIA. VIOLAZIONE DEL *DICTUM* CAUTELARE. MOTIVAZIONE ERRONEA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, SVIAMENTE E TRAVISAMENTO DI POTERE.

Come anticipato in fatto, il dott. Esposito ha brillantemente superato la prova orale del concorso, pertanto l'Amministrazione ha inserito il ricorrente nella graduatoria definitiva di merito collocandolo, in base al punteggio complessivo conseguito di 55,40, **alla 183° posizione** e nominandolo **vincitore di concorso**, seppur con riserva rispetto all'esito del presente giudizio.

Senonché, al punto 4 del Decreto di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori (D.D. n. 81 del 13/10/2021), la Regione ha immotivatamente disposto la sospensione della procedura di assunzione nei confronti del ricorrente con la seguente motivazione: *“l'assunzione dei candidati ammessi con riserva avverrà all'esito delle decisioni del Giudice Amministrativo, ove favorevoli agli stessi”*.

Ebbene, la posizione assunta dall'Amministrazione nei confronti del dott. Esposito, appare irragionevole e contraria alla *ratio* insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva il cui fine è quello di tutelare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva e, per consolidata giurisprudenza del Giudice Amministrativo, deve esplicitare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'adozione del provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dalla stipula del contratto individuale di lavoro, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe *tam quam non esset*.

In merito si è, da ultimo, espresso il TAR Lazio che ha confermato il proprio orientamento disponendo: *“In aderenza al richiamato orientamento ritiene il*

Collegio che, quantomeno **in assenza di una diversa previsione nella disciplina relativa alla procedura concorsuale, l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la "carriera" del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta.**

Si realizza così una situazione di "ambulatorietà" che segue, ovviamente anche in malam partem, la successiva fase negoziale situata "a valle" del procedimento concorsuale [...]. In definitiva alla luce delle considerazioni fin qui svolte vanno annullati gli atti impugnati nella parte in cui escludono la ricorrente e non consentono la relativa immissione in ruolo seppur con riserva" (Cfr. TAR Lazio, Sez. III-bis, sent. n. 6643/2021).

Inoltre, è opportuno precisare che l'**art. 11 del Bando** di concorso, che regola l'assunzione dei vincitori, **non contiene alcuna previsione atta a legittimare il procrastinamento dell'assunzione in servizio del dott. Esposito**; infatti, il menzionato articolo **non** attribuisce in capo all'Amministrazione indicente alcun potere di rinviare l'assunzione in servizio dei candidati nominati vincitori "con riserva", non essendo stata prevista una speciale disciplina rispetto a quella applicabile ai candidati vincitori di concorso.

Pertanto, a mente del Bando, le due posizioni sono assimilabili e sottoposte alla medesima regolamentazione, **fermo il potere dell'Amministrazione di assoggettare il contratto individuale di lavoro del dott. Esposito a condizione risolutiva legata all'esito del giudizio**, nel rispetto delle indicazioni della giurisprudenza amministrativa in materia.

In conclusione, il rinvio della stipula del contratto di lavoro individuale del ricorrente all'esito del presente giudizio, viola la *ratio* dell'istituto dell'ammissione con riserva alle procedure concorsuali ed il Bando di concorso.

Al contrario, la Regione avrebbe dovuto procedere con la stipula del contratto di lavoro assoggettandolo, però, a condizione risolutiva legata all'eventuale rigetto del

presente giudizio, consentendo al dott. Esposito di prendere servizio essendo l'instaurazione (condizionata) del rapporto di lavoro il *segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale*.

*** **

Avverso l'impugnata graduatoria e provvedimento di approvazione della stessa si ripropongono le medesime doglianze già introdotte con il ricorso principale, mutuando tali atti i medesimi vizi dei provvedimenti ivi gravati, in quanto ad essi direttamente consequenziali

II. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL CRITERIO DI UNIVOCITÀ DELLE RISPOSTE AI QUESITI CONCORSUALI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, la valutazione definitiva di insufficienza (20,40/30) assegnata alla prova scritta (contraddistinta dal codice personale 285625) del ricorrente, **di soli 0,60 punti al di sotto della soglia di sufficienza (21)**, è diretta conseguenza della formulazione di alcuni dei quesiti somministrati al test che risultano ambigui/erronei, recano più di una risposta corretta o riguardano materie non ricomprese fra quelle oggetto di prova indicate nel bando.

Nel dettaglio, i quesiti in questione sono quelli contraddistinti dai numeri 18 – 23 – 24 – 59 del test somministrato al ricorrente.

Ia. Il quesito n. 18 (domanda n. 816 della banca dati) recita:

Il D.lgs n. 165/2001 elenca le funzioni e le attività attribuite agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti. La richiesta diretta di pareri agli organi consultivi dell'amministrazione spetta:

A: Ai dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale.

B: Ai dirigenti.

C: All'organo di indirizzo politico-amministrativo.

RISPOSTA ESATTA: A

RISPOSTA CANDIDATO: C

Orbene, il quesito n. 18 chiede al candidato di individuare a chi è attribuito dal D. Lgs. 165/2001 il potere di richiesta diretta di pareri agli organi consultivi della P.A. Il dott. Esposito ha indicato quale risposta esatta **la lett. C** ossia gli organi di indirizzo politico-amministrativo, mentre il questionario individuava quale risposta corretta la lett. A (dirigenti di uffici dirigenziali di livello generale).

Ebbene, la risposta data dal ricorrente **non può ritenersi errata** e, pertanto, il quesito **non reca una risposta esatta univoca** ed è, quindi, da ritenersi illegittimo.

A tal proposito risulta necessario individuare la normativa di riferimento, nello specifico **gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001** che rispettivamente regolano funzioni e responsabilità degli organi di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.

L'art. 4 stabilisce che:

*“**Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:***

[...]

*f) **le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;***

*g) **gli altri atti indicati dal presente decreto.***

[...]”.

L'art. 16 del menzionato D.lgs, recita:

“I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

[...]

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
[...].”

Innanzitutto, da una lettura accurata della normativa si deduce come l'art. 4, comma 1°, lett. f), del D. Lgs. n. 165/2001, attribuisca in via esclusiva agli organi di indirizzo politico-amministrativo la possibilità di richiedere pareri alle autorità indipendenti ed al Consiglio di Stato.

La funzione consultiva del Consiglio di Stato è espressamente prevista dall'art. 100 Cost. e, tale funzione, è altresì attribuita dalla legge alle autorità indipendenti che da organi esterni svolgono anche attività consultiva: entrambi, cioè, rientrano senza dubbio nella categoria degli *organi consultivi della amministrazione*.

Sicché, già dalla lettura della lett. f) della norma in parola, non può dirsi errata la risposta scelta dal dott. Esposito, in quanto gli organi di indirizzo politico-amministrativo, a mente di legge, hanno il potere di richiedere pareri ad organi consultivi.

Inoltre, la lett. g) dell'art. 4 conferisce agli organi di indirizzo la competenza per adottare *gli altri atti indicati dal presente decreto*, tra questi sono inclusi anche quelli previsti dall'art. 16 e, per quanto di interesse, la competenza prevista dalla lett. g) di tale articolo.

È opportuno precisare che il quesito n. 18 si riferisce in maniera generica al D. Lgs. 165/2001 **senza specificare un articolo di riferimento**, sicché il candidato, nel dare la risposta, poteva tener conto del decreto legislativo **nella sua interezza**, non essendo vincolato – dal tenore del quesito – ad una singola disposizione.

Ne consegue che, da una lettura combinata dei due articoli (il 4 ed il 16 del D. Lgs. 165/2001), la facoltà di richiedere pareri agli organi consultivi della amministrazione è sicuramente attribuita – in via esclusiva – agli organi di indirizzo politico-amministrativo per quanto concerne le richieste indirizzate al Consiglio di Stato e alle autorità indipendenti ed è, altresì, facoltà degli organi di indirizzo richiedere pareri anche agli altri organi consultivi della P.A. in forza della previsione di chiusura di cui alla lett. g) dell'art. 4. che conferisce loro la possibilità di adottare tutti *gli altri*

atti indicati dal presente decreto.

Pertanto, la risposta fornita dal ricorrente non può essere ritenuta errata poiché, alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001 agli organi di indirizzo politico-amministrativo è attribuita la competenza di richiedere pareri anche diretti agli organi consultivi dell'amministrazione.

La domanda è, quindi, affetta da ambiguità, **in quanto reca più di una risposta presumibilmente corretta** (sia la A che la C), risultando, pertanto, fuorviante ed in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale i quesiti a risposta multipla di un concorso pubblico devono essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

In merito, la giurisprudenza amministrativa è granitica nell'affermare che: *“la formulazione del quesito deve contemplare **la presenza di una sola risposta “oggettivamente” esatta**, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta **univoca** ovvero che contempili, tra le risposte da scegliere, **quella indubitabilmente esatta** (Cfr. Consiglio di Stato , sez. II, 05/10/2020, n. 5820)”* (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Ed ancora: *“Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta **imprescindibile** che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito **sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico**, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (Cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035)”* (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Orbene, al ricorrente spetta, quindi, il riconoscimento della validità della risposta data e l'attribuzione del relativo punteggio **pari a + 0,50 per la risposta esatta e + 0,15 per il punteggio illegittimamente decurtato.**

Ib. Altresì, è errato il **quesito n. 23** (domanda n. 1370 della banca dati) del test somministrato al dott. Esposito, che recita:

In base al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 5, comma 3, per l'esercizio di una delle attività specifiche del contratto di somministrazione indicate alle lettere da A ad H del comma 3, art. 20, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 [...] è richiesta a decorrere dal terzo anno solare, tra l'altro, la disposizione di una fideiussione:

A: non inferiore a 600.000 euro.

B: non inferiore a 200.000 euro.

C: non inferiore a 900.000 euro.

RISPOSTA ESATTA: B

RISPOSTA CANDIDATO: (nessuna)

Il riportato quesito è proposto in maniera errata in quanto, per poter individuare la risposta corretta, il candidato deve fare riferimento al contenuto di una disposizione normativa **abrogata** nel 2015, precisamente **l'art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, abrogato dal D. Lgs. n. 81/2015.**

Nel formulare il quesito, l'Amministrazione si è sostanzialmente limitata a riportare parzialmente il testo dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 276/2003, senza in alcun modo verificare se i riferimenti normativi ivi richiamati fossero attualmente vigenti.

Infatti, il comma 3 dell'art. 5 in parola, recita:

“Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

[...]”.

La formulazione del quesito presuppone che, per poter fornire la risposta corretta, il candidato sia a conoscenza delle attività di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'art. 20, ebbene tale elenco risulta abrogato ormai dal 2015.

Il tenore del quesito, quindi, non consente di eseguire un corretto ragionamento logico-giuridico, poiché prende come riferimenti norme non più vigenti che, pertanto, si devono ritenere al di fuori delle materie oggetto di prova.

Sul punto, preme richiamare una recente sentenza di codesto on.le TAR che si è espresso come segue: *“Invero, il metodo dei test selettivi con domande a risposta*

multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti.

Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)” (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Invero, la somministrazione del menzionato quesito al ricorrente determina anche un'evidente violazione della par condicio concorsuale, poiché ad ogni candidato è stata proposta una differente batteria di quesiti, ciò comporta che solo al dott. Esposito è stato sottoposto il suddetto quesito, subendone le inevitabili conseguenze negative.

Da ciò deriva che il quesito n. 23, del test del ricorrente, vista la sua errata ed incompleta formulazione, debba essere ritenuto illegittimo e, pertanto, **debba dar vita all'attribuzione dei 0,50 punti che, ingiustamente, il ricorrente non ha potuto conseguire.**

Ic. Ulteriormente, si evidenzia anche la completa erroneità della risposta individuata come esatta dall'Amministrazione per **il quesito n. 24** (domanda n. 1473 della banca dati) della prova del ricorrente, che recita:

In base alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 19, comma 4, quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di disoccupazione (comma 3) è cumulabile con la retribuzione?

A: No

B: Si, ma fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima.

C: Si, sempre.

RISPOSTA ESATTA: B

RISPOSTA CANDIDATO: A

Orbene, in tal caso la risposta indicata dall'Amministrazione come esatta (la B) è evidentemente errata, mentre **la risposta esatta era proprio la A, ossia quella selezionata dal dott. Esposito.**

A prova di ciò è sufficiente richiamare il dettato normativo di cui all'art. 19, comma 4, della L. n. 56/1987 richiamato nel quesito in parola:

*“Quando viene svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, l'indennità di cui al comma 3 **non** è cumulabile con la retribuzione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima”.*

Ferma la formulazione sicuramente non chiara del succitato testo normativo che ha determinato diverse problematiche applicative, resta, però, evidente che, secondo un'interpretazione letterale della norma, questa **nega** la cumulabilità dell'indennità di disoccupazione fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione medesima. Sicché, la risposta corretta al quesito n. 24 era la A (indicata dal ricorrente) e non la B erroneamente indicata dall'Amministrazione come risposta esatta.

Ad ogni buon conto, la poca chiarezza che contraddistingue l'articolo in parola non consente al candidato di poter desumere con univocità la risposta “oggettivamente” esatta, tali difficoltà interpretative ostano alla corretta soluzione del quesito e non possono che condurre ad un giudizio di irragionevolezza dello stesso.

Nei seguenti termini si è espresso il G.A.: *“Le superiori considerazioni, peraltro, non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (Cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018)”* (Cfr. TAR Campania di Napoli, sez. V, sent. n. 3183/2021).

Anche in tal caso, quindi, al dott. Esposito spetta il riconoscimento della validità della risposta data e l'attribuzione del relativo punteggio **pari a + 0,50 per la risposta esatta e + 0,15 per il punteggio illegittimamente decurtato.**

In conclusione, al ricorrente, a causa dell'ambiguità/erroneità dei menzionati quesiti,

sono stati illegittimamente sottratti 1,80 punti che gli avrebbero consentito di superare la prova scritta con ampio margine e di accedere alla fase orale del concorso CPI Regione Campania, essendo egli stato escluso per soli 0,60 punti.

III. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. STESSA CENSURA SUB II) SOTTO DIVERSO PROFILO.

Ferma la censura che precede, il cui accoglimento, anche solo parziale, consentirebbe al dott. Esposito di poter proseguire il percorso concorsuale intrapreso, tra i quesiti somministrati al ricorrente ne risulta almeno una – la n. 59 – che non attiene alle materie oggetto di prova individuate dall’art. 7 del Bando di concorso per il profilo di “Istruttore Policy regionali – Centri per l’impiego”.

Infatti, tra le altre materie oggetto del test a risposta multipla, l’art. 7 del Bando per il suddetto individua anche “Elementi di teoria e tecniche della comunicazione pubblica”, richiedendo in merito ai candidati una conoscenza **non specialistica**, a differenza degli altri argomenti per cui l’Amministrazione ha dettagliato i temi di riferimento.

A tal proposito il **quesito n. 59** (domanda n. 2728 della banca dati) si pone al di fuori del limite oggettivo costituito dal programma di esame, poiché, per la sua corretta risoluzione, richiede al candidato competenze specifiche in materia di tecniche di giornalismo e scrittura; infatti, il quesito così recita:

Come si chiama il modello schematico delle pagine previste per un giornale o per un libro, comprensivo degli spazi destinati alla eventuale pubblicità?

A: Timone.

B: Tamburino.

C: Velina.

RISPOSTA ESATTA: A

RISPOSTA CANDIDATO: C

Innanzitutto, sfugge il nesso di pertinenza tra l’oggetto del quesito e le funzioni di competenza del profilo professionale messo a bando, nel senso che non si comprende la ragione per la quale, per la verifica del grado di professionalità minimo per ricoprire il ruolo di Istruttore Policy nei CPI, il candidato debba essere a conoscenza della nozione richiesta dal quesito; ciò anche in considerazione delle funzioni di

competenza dell'istruttore, ossia la raccolta e la gestione delle informazioni per l'analisi e il monitoraggio delle azioni in materia di istruzione, formazione e lavoro, ambiti di competenza particolarmente lontani dalle tecniche di scrittura e giornalismo.

Il quesito n. 59, oltre ad essere inconferente rispetto al profilo lavorativo bandito, si pone comunque al di là dei limiti oggettivi delle materie oggetto di esame.

A tal proposito si deposita il piano studi dell'insegnamento "Teorie e Tecniche della Comunicazione Pubblica" (**Cfr. doc. 8**) ricompreso nel corso di Laurea Magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa presso la prestigiosa Università di Bologna "Alma Mater Studiorum".

Ebbene, da una lettura accurata degli argomenti oggetto del suddetto insegnamento è possibile ravvisare come non siano assolutamente previste lezioni sui modelli schematici di pagine di giornali o libri, né tali argomenti vengono ricompresi nel piano di studi.

Trattasi, infatti, di aspetti riguardanti le attività pratiche di stesura di un giornale o di un libro e che, quindi, nulla hanno a che fare con l'insegnamento in parola che, invece, si sofferma più sugli aspetti teorici delle tecniche di comunicazione e che sugli aspetti legati alle tecniche di redazione.

A tal proposito occorre precisare che la giurisprudenza ha chiarito più volte che: *"la Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; [...]"* (Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II sent. n. 4649/2020; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3060/2015).

Ne consegue che, anche in tal caso, al ricorrente spettano + 0,50 punti per la risposta esatta e + 0,15 per il punteggio illegittimamente decurtato.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso, nonché, per quanto interessa in questa sede, rispetto al I° motivo dei presenti motivi aggiunti con il quale si contessa l'omessa stipula da parte dell'Amministrazione del contratto individuale di lavoro in favore del dott. Esposito.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché la posizione assunta dall'Amministrazione nei confronti del ricorrente, non consentirà a quest'ultimo di ottenere la stipula del contratto individuale di lavoro, e i relativi emolumenti, sino all'auspicato buon esito del presente giudizio (la cui udienza pubblica è fissata per il 3 maggio 2022).

Il danno grave ed irreparabile deriverà al ricorrente dalla mancata assunzione in servizio – nonostante egli si sia collocato alla 183° posizione su 316 candidati nominati vincitori – **per ulteriori sette mesi**, in attesa della definizione del presente giudizio, sebbene alcuna disposizione del Bando preveda che l'assunzione dei candidati nominati vincitori con riserva debba essere procrastinata sino allo scioglimento della riserva.

In ragione di ciò si chiede di disporre **la sospensione dell'efficacia della previsione contenuta nel Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 81 del 13/10/2021 (confermata dal D.D. n. 84 del 14/10/2021), nella parte in cui rinvia la stipula del contratto individuale di lavoro del ricorrente all'esito del presente giudizio**, onerando l'Amministrazione alla stipula, nei medesimi tempi previsti per gli altri candidati nominati vincitori di concorso, subordinando l'efficacia dell'anzidetto contratto a condizione risolutiva legata al rigetto del presente ricorso.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria definitiva di merito del concorso bandito dalla Regione Campania per la copertura a tempo indeterminato, di n. 416 posti categoria C, posizione economica C1, di cui n. 83 riservati al personale della Giunta della Regione Campania, da assegnare presso i centri per

l'impiego della Regione Campania, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Regione Campania.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia è soggetta a CU pari a €. 325,00 in quanto verte in materia di pubblico impiego.

Napoli, 25/10/2021

Avv. Riccardo Ferretti